

DIRITTO SOCIETARIO

Grandi novità per le società a responsabilità limitata PMI

di **Fabio Landuzzi**

Il recente **Studio n. 101-2018/I** pubblicato dal **Consiglio Nazionale del Notariato** fornisce una interessante e completa disamina dei principali effetti prodotti sul **diritto societario** delle **società a responsabilità limitata** che si qualificano come “**piccole e medie imprese**” (PMI) per effetto del susseguirsi, a breve distanza uno dall'altro, di **due interventi normativi**, ovvero:

- il **D.L. 50/2017**: l'**articolo 57** ha apportato modifiche all'[articolo 26 D.L. 179/2012](#) con l'effetto di introdurre alcune **deroghe al diritto societario** che erano precedentemente consentite solo alle “**start up innovative**”;
- il **D.Lgs. 129/2017**: l'**articolo 4** ha riformulato l'[articolo 100-ter D.Lgs. 58/1998](#) (“TUF”) con l'effetto, fra l'altro, di estendere alle SRL PMI alcune **deroghe al regime di circolazione delle quote** e di estendere il regime di loro **dematerializzazione** che era precedentemente consentito solo alle “**start up innovative**”.

Il risultato di questi interventi legislativi, come evidenzia il **Notariato** nel citato **Studio**, può dirsi in estrema sintesi quello di determinare uno spiccato **avvicinamento della Srl PMI** alla disciplina tipica delle **società azionarie**, andando perciò ad attenuare il **connotato tipicamente molto personalistico** che a partire dalla Riforma societaria del 2004 ha inteso sempre caratterizzare la Srl.

Vediamo prima di tutto quali sono le Srl che, ai fini delle disposizioni citate, si **qualificano come PMI** e perciò sono destinatarie di queste novità normative.

Si tratta delle Srl che **soddisfano, alternativamente, una delle due seguenti condizioni**:

1. in base al loro **più recente bilancio annuale** o consolidato soddisfano almeno **due dei tre seguenti parametri**:

- **numero medio dipendenti** nel corso dell'esercizio inferiore a **250**;
- **totale Stato patrimoniale** non superiore a **43 milioni** di euro;
- **fatturato netto** annuale non superiore a **50 milioni** di euro;

2. **capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro** sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni.

E' immediato comprendere come la popolazione di Srl potenzialmente interessata alle **novità normative** sia davvero **molto ampia**.

Quali sono allora le **principali novità** di diritto societario che interessano le Srl PMI?

1. La **facoltà di emettere “categorie di quote”**: l'[articolo 26, comma 2, D.L. 179/2012](#) prescrive che l'atto costitutivo della Srl PMI può creare categorie di quote fornite di **diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, può **liberamente determinare il contenuto delle varie categorie** anche in deroga a quanto previsto dall'[articolo 2468, commi 2 e 3, cod. civ.](#) Nelle Srl comuni è come noto vietato emettere **categorie di quote**; infatti, diversamente da quanto accade per i “**diritti particolari**” che possono essere attribuiti ad alcuni soci ai sensi dell'[articolo 2468 cod. civ.](#), nella “categoria” le prerogative o gli oneri sono separati dalla identità del socio, bensì **appartengono alla quota** stessa come parte del suo contenuto giuridico.
2. La facoltà di creare **categorie di quote prive del diritto di voto** o con **diritto di voto condizionato**: in deroga al generale principio di **proporzionalità del diritto di voto** di cui all'[articolo 2479, comma 5, cod. civ.](#), l'[articolo 26, comma 3, D.L. 179/2012](#) consente che nella Srl PMI si possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio **diritti di voto in misura non proporzionale** alla partecipazione possedute, o **diritto di voto limitati a particolari argomenti** o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
3. La **facoltà di offerta al pubblico**: l'[articolo 26, comma 5, D.L. 179/2012](#), in deroga all'[articolo 2468, comma 1, cod. civ.](#), ammette che le quote di partecipazione in Srl PMI possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari mediante portali per la raccolta di capitali.
4. La **possibilità di effettuare operazioni su proprie partecipazioni**: l'[articolo 26, comma 6, D.L. 179/2012](#), in deroga all'[articolo 2474 cod. civ.](#), consente alle Srl PMI di effettuare operazioni su quote proprie, a condizione che ciò avvenga in **attuazione di piani di incentivazione** e quindi volti all'assegnazione di quote di partecipazione a **dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo**, prestatori d'opera e servizi anche professionali.
5. Nuove **forme alternative di circolazione delle quote di partecipazione**: il **L. 129/2017** introduce un **sistema alternativo virtuale di circolazione delle partecipazioni** in Srl PMI che possono essere oggetto di sottoscrizione e di circolazione anche sulla base di **annotazioni presso i registri tenuti da un intermediario autorizzato** il quale rilascia al socio, al sottoscrittore o all'acquirente, un documento di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali. La cessione delle quote a successivi aventi causa potrà allora avere luogo mediante la **semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario**, fatta salva la facoltà del socio di poter domandare in ogni momento la diretta intestazione della quota a proprio nome. Ciò pone problematiche di tutto rilievo, come evidenziato nello Studio del Notariato, ad esempio in merito alla **funzione protettiva** che è assolta di norma dalla **annotazione al registro imprese** la quale, in questa circostanza, non ricorrerebbe.

